UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Direzione per la Didattica e l'Orientamento
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci

Oggetto: Approvazione atti del concorso di ammissione alla SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DELLA SALUTE A.A. 2025/2026

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 305 del 28.03.2022 pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24.04.2022;

VISTO il D.P.R 162/82 e il Decreto ministeriale 16.9.1982 relativi alla valutazione e al punteggio dei titoli validi per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione;

VISTO il D.M. n. 509 del 03.11.1999 relativo al *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*, e il successivo D.M. n. 270 del 22.10.2004 recante modifiche al regolamento succitato;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, recante il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,* e s.mi.i:

VISTO il D.P.R. n. 184 del 12.04.2006, concernente il *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e s.m.e i.*

VISTO l'art. 8, comma 1 bis, della Legge 29 dicembre 2000, n. 401 come modificato dall'art. 1, comma 339 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 che prevede che ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è corrisposta su fondi statali, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio annuale di importo pari a 4.773 euro, ferma restando, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio, la rilevazione del fabbisogno nell'ambito delle risorse già previste;

VISTA la nota MUR prot. n. U.0000772 del 3 marzo 2026 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca precisa che "*in assenza di specifiche disposizioni derogatorie, trova applicazione la disciplina generale di cui alla legge n. 398/1989 in materia di borse di studio universitarie*";

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, della Legge 30 novembre 1989, n. 398, e del Decreto Interministeriale del 19 aprile 1990, che sancisce:

- il divieto di cumulo delle borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti);

un limite di reddito personale complessivo annuo lordo, per poter usufruire delle borse in parola, pari a euro 7.750,00. Alla determinazione di tale limite concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale;

VISTA la nota MUR prot. n. U.0000772 del 3 marzo 2026 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca precisa che, in caso di incompatibilità, lo specializzando può formalmente rinunciare alla borsa, senza che ciò comporti l'interruzione della frequenza del corso e l'Ateneo può procedere allo scorrimento della graduatoria per l'assegnazione della borsa intonsa ovverosia rinunciata irrevocabilmente e per tutta la durata del corso di studio da parte dell'assegnatario;

VISTA la legge regionale 6 marzo 2020, n. 6, recante «Norme in materia di contratti di formazione specialistica e borse di studio di area sanitaria», e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 3-bis concernente le borse di studio regionali per la frequenza delle Scuole di specializzazione di area sanitaria non medica;

VISTO in particolare l'art. 4, co. 1, lettera a) della suddetta legge regionale, ai sensi del quale possono accedere alle borse di studio regionali i professionisti sanitari che siano nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni alla data di concessione della borsa di studio, purché non abbiano già beneficiato di una borsa di studio ai sensi dell'art. 3 bis della medesima legge regionale; ai fini dell'accesso, gli interessati sono tenuti inoltre a sottoscrivere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'impegno a prestare la propria attività secondo le modalità previste all'articolo 5 della stessa legge regionale;

VISTA la nota prot. 4093 del 05.02.2026, con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca, in riscontro a una specifica richiesta di parere formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna, ha precisato che l'importo delle borse aggiuntive eventualmente finanziate dalle Regioni e dalle Province Autonome deve necessariamente essere pari a quello della borsa statale di nuova istituzione, fatta salva l'ipotesi in cui lo specializzando sia già beneficiario di una borsa prevista da bandi di accesso locale alla scuola già espletati, configurandosi in tali ipotesi un diritto ormai quesito alla fruizione della borsa;

VISTO l'articolo 1, comma 47, della legge regionale n. 20 del 21/9/2026, con il quale è stato modificato il comma 3 dell'articolo 3-bis della legge regionale n. 6 del 2020, prevedendo che la borsa di studio regionale sia erogata nella misura e negli importi previsti per le borse di studio di area sanitaria non medica finanziate dallo Stato e che il relativo finanziamento regionale sia attribuito direttamente alle Università beneficiarie;

Settore Scuole di Specializzazione/Esami di stato
Coordinatrice: Dott.ssa Alessandra Ortu
Responsabile: Dott.ssa Monica Lai
Via San Giorgio 12 – 09124 Cagliari - email specializzazioni@unica.it – www.unica.it

VISTO il D.R. Rep. n. 1095 del 30.12.2025 con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in PSICOLOGIA DELLA SALUTE a.a. 2025/2026 ed in particolare l'art. 8 che prevede l'ammissione alla Scuola di specializzazione di coloro che hanno superato le prove con un punteggio complessivo uguale o superiore a 42/70 e che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria;

VISTO il D.R. Rep. n. 99 del 27.01.2026 di nomina della commissione del concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in PSICOLOGIA DELLA SALUTE a.a. 2025/2026;

VISTI i verbali della commissione esaminatrice trasmessi in data 06/02/2026 e contenenti gli esiti del concorso e la graduatoria di merito;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 987 del 31 Luglio 2026 recante la ripartizione, per l'anno accademico 2025/2026, delle n. 1.520 borse di studio finanziate con risorse statali destinate alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai laureati appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 che assegna all'Università degli studi di Cagliari n. 31 borse di studio, di cui n. 4 destinate alla scuola di specializzazione in Psicologia della salute;

VISTO in particolare l'art. 2 co. 2 del suddetto Decreto in base al quale nel limite della capacità ricettiva della scuola di specializzazione, gli Atenei possono procedere ad immatricolare, su base volontaria dei singoli specializzandi, candidati idonei senza borsa di studio, in aggiunta al numero delle borse ministeriali assegnate o di quelle eventualmente finanziate con fondi propri, da Regioni ed altri enti pubblici e/o privati;

VISTA la convenzione, in corso di definizione, tra la Regione autonoma della Sardegna e l'Università degli Studi di Cagliari, con la quale è previsto il finanziamento regionale di n. 29 borse di studio, di cui n. 7 destinate alla Scuola di specializzazione in Psicologia della salute, ciascuna dell'importo annuo lordo di € 4.773,00, da erogare per l'intera durata legale delle Scuole di specializzazione dell'area non medica;

VISTO il D.R. Rep. 1100 del 5/10/2026, con il quale è stato determinato in 12 il numero dei posti disponibili e in 11 il numero delle borse di studio (4 a finanziamento ministeriale e 7 a finanziamento regionale) per la Scuola di specializzazione in Psicologia della salute per l'a.a. 2025/2026;

VERIFICATA la regolarità formale degli atti del suddetto concorso;

RITENUTO necessario e urgente procedere all'approvazione degli atti del suddetto concorso per permettere il regolare avvio delle attività formative delle scuole il prossimo 2 novembre 2026;

RITENUTO altresì, di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione delle borse di studio ai candidati aventi diritto, nel rispetto delle indicazioni

fornite dal Ministero dell'Università e della Ricerca e della normativa statale e regionale vigente in materia;

DECRETA

Articolo 1 - Approvazione degli atti

Sono approvati gli atti del concorso di ammissione alla S*cuola di Specializzazione in PSICOLOGIA DELLA SALUTE* anno accademico 2025/2026.

La graduatoria di merito contenente i/le vincitori/trici della suddetta scuola e l'elenco dei/lle dottori/esse che non hanno superato le prove concorsuali sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale di questo atto.
Il Settore Scuole di Specializzazione/Esami di Stato della Direzione per la Didattica e l'Orientamento provvederà alla pubblicazione della graduatoria di merito contenente i/le vincitori/trici della suddetta scuola, indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sul sito web dell'Ateneo alla pagina web: https://web.unica.it/unica/it/studenti_s01_ss04_bandi.page

Articolo 2 – Inizio anno accademico

L'inizio dell'anno accademico 2025/2026 è fissato al 2 novembre 2026.

Articolo 3 - Borse di studio

L'assegnazione delle borse di studio sarà effettuata con successivo provvedimento nel rispetto della disciplina prevista dalla legge 30 novembre 1989, n. 398, dal decreto interministeriale 19 aprile 1990, in conformità a quanto precisato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. U.0000772 del 3 marzo 2026 e dalla Legge della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 2020 e successive modifiche e integrazioni.

Visto dal Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Firmato digitalmente da Francesco Mola
Data: 13.10.2026 14:19:30 CEST